

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DI “SERENISSIMA MUTUA ETS”

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli associati e le elezioni delle cariche sociali di “SERENISSIMA MUTUA ETS”, d'ora in avanti denominata Associazione.
2. Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 – Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nominativo del delegato.
4. Ciascun associato può prendere visione di tutta la documentazione, inerente gli argomenti all'ordine del giorno, depositata obbligatoriamente presso la sede sociale.

Articolo 3 – Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'assemblea degli associati è convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente nel territorio ove opera l'associazione. Questo luogo deve essere idoneo a contenere gli associati che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adequata discussione assembleare.

Articolo 4 – Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, a ciascun associato avente il diritto di intervento in assemblea, all'ultimo indirizzo comunicato, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea degli associati.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale dell'associazione.

Articolo 5 – Voto per corrispondenza e svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

1. Conformemente all'art. 18 dello statuto sociale, è possibile prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché risulti possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno adottare uno di tali sistemi, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:
 - a. Se l'intervento dell'associato avverrà mediante mezzi di telecomunicazioni;
 - b. Se l'espressione del voto avverrà per corrispondenza ovvero in via elettronica.
3. Dovrà mantenersi il rispetto, in ogni caso, del metodo collegiale, del principio di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, in caso di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione:
 - andrà consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - andrà consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - andrà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- andranno fornite indicazioni, nell'avviso di convocazione, dei luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

CAPO III – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 – Legittimazione all'intervento in assemblea

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto, in nome proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con i versamenti obbligatori previsti dagli artt. 8 e 13 dello statuto. Ai sensi dell'art. 19 dello statuto, ciascun associato ha un solo voto. Gli associati iscritti nel libro degli associati da meno di tre mesi possono intervenire ai lavori assembleari ma non hanno diritto di voto.
2. Possono intervenire, se invitati dal Presidente, un rappresentante degli Enti, Organizzazioni ed Organismi cui l'associazione aderisce.
3. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 – Verifica degli intervenuti – deleghe di voto

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, curano l'esatta compilazione del foglio firme della presenza, ovvero, in alternativa, raccolgono i tagliandi nominativi, consegnati all'atto della convocazione, che attestano l'identità dell'associato e la sua partecipazione all'assemblea. Gli incaricati raccolgono inoltre le deleghe e consegnano all'associato un numero di schede pari ai voti esercitabili da ciascuno. Agli intervenuti senza diritto di voto viene rilasciata una apposita scheda di riconoscimento. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
3. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salvo che per la registrazione della discussione assembleare, per facilitare la verbalizzazione o per espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.
4. Conformemente all'art. 19 dello statuto sociale gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di associato e che non sia Amministratore, dipendente o membro dell'organo di controllo, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque associati.
5. Ciascuna delega dovrà essere, debitamente compilata in ogni sua parte. La firma potrà essere autenticata fino ad un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari, da un consigliere, ovvero dal personale amministrativo preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 8 – Presidente dell'assemblea

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione, come individuato dallo statuto ai sensi dell'art. 20 o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione dell'associato e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 – Verifica del quorum costitutivo

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti agli associati presenti.
3. L'associato che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. L'associato, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 – Apertura dei lavori

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione palese, il segretario, se diverso dal notaio indicato dallo stesso presidente, e gli scrutatori in numero adeguato agli intervenuti.
2. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
3. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna, oppure al termine della discussione di tutte o alcune materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO IV – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 – Illustrazione delle materie da trattare

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. Il presidente può porre dei limiti di durata alle singole illustrazioni.

Articolo 12 – Discussione

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni associato può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO V – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 – Operazioni preparatorie

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette gli associati esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 punto 4. Tuttavia, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione, il presidente può nuovamente intraprendere i provvedimenti di cui al precedente punto 4 dell'articolo 8.

Articolo 14 – Organizzazione della votazione

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco.

3. Per le votazioni assembleari si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano. In ogni caso le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. L'associato dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 – Organi dell'Associazione.

1. Ai sensi dell'art. 21 dello statuto l'associazione è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci, da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari da sette a undici membri di cui rispettivamente tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.
2. L'organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina: ciascun mandato ad ogni modo non può superare i sei esercizi. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi.
 3. Quando obbligatorio per legge o per scelta dell'assemblea, l'associazione provvede anche nella nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti ai sensi degli artt. 27 e 28 dello statuto.
4. L'assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali delibera, preventivamente, il numero dei componenti l'organo amministrativo e l'eventuale nomina dell'organo di controllo, quando questa nomina non risulti obbligatoria per legge. In assenza di detta delibera l'organo amministrativo dovrà essere composto da 9 membri.

Articolo 16 – Candidature.

1. Ogni associato ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, per le cariche le cui candidature non siano riservate agli associati sostenitori o anche a queste in caso di inerzia degli associati sostenitori.
2. Ogni persona che intende candidarsi, compresi i soggetti indicati dagli associati sostenitori, deve possedere tutti i requisiti di legge e di statuto (onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore) ed inoltre deve:
 - a. Condividere i valori ed i principi dell'associazione;
 - b. Non svolgere attività e/o non ricoprire incarichi in palese contrasto con attività ed interessi dell'associazione;
 - c. Non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile né in una delle ipotesi degli articoli 2390 e 2391 del C.C.;L'associato che intenda candidarsi deve presentare la propria candidatura, mediante apposito modulo fornito dall'associazione e trasmesso quindi presso la sede sociale, entro 10 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea.
3. Qualora le candidature venissero presentate mediante liste di candidati, ciascuna lista dovrà essere composta in modo che il numero dei candidati corrisponda a quello determinato ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. Ciascuna candidatura deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli forniti dall'associazione. Le liste sono trasmesse personalmente dall'associato presentatore o dagli associati presentatori e devono pervenire presso la sede sociale, entro 10 giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Per ciascuna lista presentata sarà rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.
4. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da un numero di associati non inferiore al 5 per cento degli associati legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun associato può concorrere per una sola lista di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista di candidati da lui sottoscritta.
 5. La lista dei candidati presentata dagli associati sostenitori deve anch'essa pervenire presso la sede sociale, entro 10 giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
 6. Il modulo di presentazione di ciascuna lista di candidati, al quale sono allegati i documenti ivi richiesti, deve essere sottoscritto con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o da

- Consigliere o da un notaio e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni di ciascun candidato: a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c. l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d. l'indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
7. Nell'assemblea convocata per il rinnovo o integrazione delle cariche sociali i candidati non possono essere nominati scrutatori e non possono essere delegati in rappresentanza di altri associati.

Articolo 17 Verifica delle candidature. Adempimenti preparatori.

1. L'organo amministrativo in carica accerta la regolarità formale delle candidature presentate, comunicando ai singoli candidati, in caso di candidatura singola, ovvero ai presentatori delle liste interessate eventuali irregolarità ostative a candidature. Entro tre giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea gli stessi soggetti destinatari della comunicazione di irregolarità devono far pervenire all'associazione l'integrazione della loro lista conformemente alle eccezioni rilevate.
2. I cognomi e i nomi dei candidati ad amministratore, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, sono stampati in una scheda elettorale, distinti a seconda della loro lista di appartenenza. In tale scheda le liste dei candidati sono iscritte in ordine cronologico, iniziando da quella presentata per prima. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
3. L'elenco di tutti i candidati viene affisso in modo visibile nella sede sociale.
4. Ciascun associato può ottenere a proprie spese il cognome e nome degli associati legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 18 - Modalità di votazione.

1. La votazione per le cariche sociali avviene a mezzo di scheda segreta. Tutte le schede devono essere vidimate da almeno due scrutatori. Tuttavia, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista di candidati o si debbano integrare gli organi sociali, l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, che l'elezione di tali cariche sociali avvenga mediante votazione palese.
2. I nominativi dei candidati alla carica di amministratore e dell'organo di controllo sono indicati in un unico elenco distinto da quello dei candidati designati dagli associati sostenitori.
3. In caso di votazione segreta l'associato, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai voti da lui esercitabili.
4. Quando le candidature venissero proposte mediante presentazione di liste concorrenti, il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta. Il voto così espresso si intende attribuito a tutti i candidati compresi nella lista.
5. Qualora le candidature venissero proposte mediante presentazione di candidati singoli, il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo a ciascun candidato prescelto: dovranno essere espresse un numero di preferenze pari al numero di componenti gli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 15 di questo regolamento.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
7. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento.

Articolo 19 – Proclamazione e accettazione della carica.

1. Espletate le operazioni di voto, ovvero trascorso il termine massimo stabilito per il loro esaurimento, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio.
2. Al termine dello scrutinio, preso atto degli esiti del procedimento di voto, il Presidente proclama il risultato delle votazioni.
3. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. I candidati proclamati eletti, che non siano presenti e accettanti al momento della proclamazione, sono considerati decaduti se non accettano la carica entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.

CAPO VI- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI

Articolo 20 – Chiusura dei lavori

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del presente regolamento, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli associati intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 21 - Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, i fogli firma ovvero in alternativa i tagliandi nominativi raccolti in attestazione dell'identità dell'associato e della sua partecipazione all'assemblea, le deleghe di voto.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli associati, se tale materia è stata preventivamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 23– Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dagli associati presso la sede sociale.
2. Ciascun associato ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento.